

COMUNE DI PORTIGLIOLA

(Città Metropolitana di Reggio Calabria)

DISCIPLINARE DI INCARICO LEGALE

L'Anno duemila diciotto 2018), addì VENTIDUE (22) del mese di Maggio, in Portigliola nella Residenza Comunale,

TRA

il **COMUNE DI PORTIGLIOLA** (di seguito: *Comune*), con sede al Corso Roma n. 2, 89040 – Portigliola (RC), C.F. e P.I. 81001610807, in persona del Dott. Antonio Marra, il quale dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del *Comune* predetto, che rappresenta nella Sua qualità di Responsabile dell'area amministrativa dell'Ente,

E

l'Avv. Francesco Carnuccio , con studio in Locri alla Via Roma n. 100/A CAP 89044 LOCRI

Visto che la Corte di Cassazione con ordinanza n. 2483/2018 pronunciata a seguito del ricorso 13442-2015 proposto dal Comune di Portigliola contro Martelli Teresa avverso la sentenza n. 118/2015 della Corte di Appello di Reggio Calabria, in accoglimento dei motivi sollevati dall'Avv. Francesco Carnuccio, legale dell'Ente, ha annullato la sentenza d'appello disponendo il rinvio davanti alla Corte di Appello di Reggio Calabria in diversa composizione territoriale;

Il legale dichiara di offrire la propria prestazione professionale per un importo onnicomprensivo di € 19.752,21

1. Il *legale* si impegna, altresì, a relazionare e tenere informato costantemente il *Comune* circa l'attività espletata, fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, sia scritti che orali, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta da tenere da parte del *Comune* che resta comunque libero di determinarsi autonomamente in relazione al parere fornito. Qualora richiesto, a fini di chiarimenti, il *legale* assicura la propria presenza presso gli uffici comunali per il tempo ragionevolmente utile all'espletamento dell'incombenza.
2. Il *legale* incaricato dichiara di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affari o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela o affinità entro il quarto grado con le controparti (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica) e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testè accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale. Fatta salva l'eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. del c.c. A tal fine il *legale* nominato si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente.
3. Al *legale* non è data facoltà di delegare terzi professionisti all'adempimento dell'incarico ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto da esprimersi nelle forme di legge da parte del *Comune*. Se il *legale* incaricato deve ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dal *legale* stesso, il quale rimane unico responsabile nei riguardi del *Comune* committente. La designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per il *Comune*, salvo il rimborso delle spese dal medesimo sostenute ed effettivamente documentate.

4. Il *legale* ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'attività espletata, da determinarsi nei limiti di cui al punto 2), avuto riguardo al risultato utile che ne sia derivato al *Comune*.
5. Il *Comune* si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, ogni informazione, atti e documenti utili alla migliore difesa e richiesti dal *legale*.
6. La sottoscrizione del presente disciplinare d'incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate e vale anche come comunicazione del conferimento dell'incarico.
7. Il *Comune*, ai sensi dell'art. 10 della Legge 31 Dicembre 1996, n° 675 e successive modificazioni e integrazioni, informa il *legale* - il quale ne prende atto e da il relativo consenso – che tratterà i dati contenuti nella presente convenzione esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalla legge e dai regolamenti comunali in materia.
8. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviano alle norme del codice civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati ed alle relative tariffe professionali.
9. La presente scrittura privata sarà registrata soltanto in caso d'uso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, tariffa parte seconda, allegata al DPR 26.04.1986, n° 131. Ogni eventuale spesa inerente e conseguente alla stipulazione del presente atto è a carico del *legale* incaricato.

Approvato e sottoscritto

IL COMUNE DI PORTIGLIOLA

IL LEGALE

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., le parti dichiarano di approvare espressamente le clausole sub 2), 3) e 5).

IL COMUNE DI PORTIGLIOLA

IL LEGALE
